

P5_TA(2004)0243

Mandato europeo di ricerca delle prove *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (COM(2003) 688 – C5-0609/2003 – 2003/0270(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 688)¹,
 - visti gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0609/2003),
 - visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0214/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3

(3) La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato

(3) La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stato il primo concreto strumento adottato in materia di reciproco riconoscimento nel settore penale.

d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stato il primo concreto strumento adottato in materia di reciproco riconoscimento nel settore penale, *sebbene la sua attuazione da parte degli Stati membri sia stata deludente in quanto lenta e incompleta.*

Emendamento 2
Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

1 bis. L'autorità competente dello Stato di emissione motiva per iscritto la conformità alle disposizioni di cui al primo comma.

Emendamento 3
Articolo 9, paragrafo 1

1. Quando l'autorità di emissione chiede di acquisire oggetti, documenti o dati ad integrazione di un precedente mandato europeo di ricerca delle prove emesso ai fini del medesimo procedimento, e il contenuto del mandato europeo iniziale rimane esatto, non è obbligata ad emettere un nuovo mandato europeo di ricerca delle prove. In questo caso, emette un mandato di ricerca di prove supplementari contenente le informazioni richieste nel formulario B, che figura in allegato.

1. Quando l'autorità di emissione chiede di acquisire oggetti, documenti o dati ad integrazione di un precedente mandato europeo di ricerca delle prove emesso ai fini del medesimo procedimento, e il contenuto del mandato europeo iniziale rimane esatto, non è obbligata ad emettere un nuovo mandato europeo di ricerca delle prove. In questo caso, emette un mandato di ricerca di prove supplementari contenente le informazioni richieste nel formulario B, che figura in allegato, ***inclusa una chiara esposizione dei motivi per cui la richiesta di prove supplementari è valida ai sensi del mandato originario e dell'articolo 6.***

Emendamento 8
Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Qualora i dati vengano scambiati conformemente alla presente decisione quadro, la persona interessata può rivendicare i diritti relativi alla protezione dei dati, inclusi il blocco, la correzione, la soppressione e l'accesso ai dati personali e ai relativi mezzi di impugnazione per lui o lei derivanti ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione o di esecuzione. In particolare, la persona interessata può

rivendicare i diritti per lui o lei derivanti ai sensi della legislazione dello Stato di emissione o di esecuzione riguardanti l'uso del casellario giudiziario nello Stato membro di esecuzione trasmesso ai sensi della presente decisione quadro, incluse le disposizioni sulla riabilitazione dei trasgressori e sull'utilizzazione di quel casellario per determinare la colpevolezza o la pena nei procedimenti penali.

Emendamento 9

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) una persona ***fisica*** non deve essere costretta a produrre oggetti, documenti o dati quando ciò possa comportare la sua autoincriminazione; ***e***

b) una persona non deve essere costretta a produrre oggetti, documenti o dati quando ciò possa comportare la sua autoincriminazione ***ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione o di esecuzione;***

Emendamento 10

Articolo 13, frase introduttiva

L'autorità di emissione può chiedere che l'autorità di esecuzione:

Fatti salvi gli articoli 11 e 12, l'autorità di emissione può chiedere che l'autorità di esecuzione:

Emendamento 11

Articolo 15, paragrafo 1

1. Il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione si oppongono al riconoscimento o all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove se esso è contrario al principio *ne bis in idem* ai sensi della decisione quadro 2003/... /GAI relativa all'applicazione del principio "*ne bis in idem*"

1. Il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione si oppongono al riconoscimento o all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove se:

a) esso è contrario al principio *ne bis in idem* ai sensi della decisione quadro 2003/... /GAI relativa all'applicazione del principio "*ne bis in idem*", ***o qualora lo Stato membro di emissione abbia convenuto che viene data preferenza al foro di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, conformemente ad altri strumenti comunitari o altrimenti previo accordo***

dello Stato membro di emissione;

b) il reato sul quale il mandato di ricerca delle prove è basato è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, qualora quello Stato avesse giurisdizione per perseguire il reato nel quadro del suo diritto penale;

c) la persona oggetto del mandato europeo di ricerca delle prove può, a causa della sua età, non essere ritenuta penalmente responsabile per le azioni sulle quali il mandato di ricerca delle prove è basato, in virtù della legislazione dello Stato membro di esecuzione;

d) vi sono ragioni di credere che, sulla base di elementi obiettivi, il mandato di ricerca venga emesso ai fini del procedimento giudiziario o della punizione di una persona in base al suo sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o orientamento sessuale o che la posizione di quella persona possa essere pregiudicata da una qualunque di queste ragioni;

e) l'esecuzione del mandato impedirebbe a uno Stato membro di applicare le sue disposizioni costituzionali in materia di equo processo, privacy e protezione dei dati personali, libertà di associazione, libertà di stampa e libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione; o

f) vi sono sostanziali motivi di credere che l'esecuzione del mandato pregiudicherebbe l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali racchiusi nell'articolo 6 del trattato UE, in particolare quelli relativi al diritto di un equo processo o al diritto al rispetto della vita privata, inclusa la protezione dei dati.

Emendamento 12
Articolo 19, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione, a tutela

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione, a tutela

dei propri legittimi interessi, contro un mandato europeo di ricerca delle prove **la cui esecuzione**, in applicazione dell'articolo 11, **richiede il ricorso a misure coercitive**.

dei propri legittimi interessi, contro un mandato europeo di ricerca delle prove **eseguito** in applicazione dell'articolo 11.

Emendamento 13
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Uso successivo delle prove

L'uso delle prove acquisite ai sensi della presente decisione quadro non pregiudica in alcun modo i diritti della difesa in sede di procedimenti penali successivi in cui le prove vengano utilizzate, in particolare relativamente all'ammissibilità delle prove, all'obbligo di rivelare tali prove alla difesa e all'abilità della difesa di mettere in dubbio tali prove.

Emendamento 4
Articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Entro il 1° ottobre 2006 e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro, con un'attenzione particolare all'applicazione delle garanzie procedurali.

Emendamento 5
Articolo 25, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 1° gennaio 2005.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 1° gennaio 2005 **e fanno tutto il possibile per raggiungere un accordo, entro tale data, su una decisione quadro in materia di garanzie procedurali a favore degli imputati, anche per quanto concerne la raccolta dei mezzi di prova e la loro ammissibilità.**

Emendamento 6
Articolo 25, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ciascuno Stato membro designa, in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, le autorità di emissione e le autorità di esecuzione.